



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	OCCHINEGRO	RIGCARDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	BISESTILE	COSIMO	Relatore
<input type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha omissa la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1171/14
depositato il 26/06/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP030501808/2012 IRES-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP030501808/2012 IVA-ALTRO 2008
 - avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVP030501808/2012 IRAP 2008
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74123 TARANTO TA



SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1171/14

UDIENZA DEL

12/12/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

1080

PRONUNCIATA IL:

12/12/14

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

27 APR. 2015

Il Segretario
DIRETTORE
Rosaria

La società [redacted] in persona del suo legale rappresentante Sig. [redacted] rappresentata e difesa nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. TVP030501808/2012 emesso dall'Agenzia delle Entrate e notificato in data 30/12/2013. Con tale atto l'Ufficio accertava maggiore Ires, Irap e Iva per l'anno di imposta 2008 per un importo complessivo di € 79.019,00 oltre sanzioni ed interessi. L'avviso di accertamento faceva seguito ad una verifica della Guardia di Finanza nella quale era stato rilevato quanto segue:

- emissione di fatture da parte della società senza che fossero istituiti i registri fiscali obbligatori, per un ammontare complessivo comprensivo di IVA pari ad € 363.151,50;
- mancanza di documentazione relativa ai costi sostenuti;
- indisponibilità di automezzi, attrezzature e macchinari in genere;
- presenza di un solo impiegato nel periodo marzo-dicembre 2008 con dichiarazione da parte degli altri dipendenti, formalmente in forza alla società, di lavorare in realtà per altra ditta;
- mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
- omessa redazione e pubblicazione del bilancio di esercizio.

L'Agenzia delle Entrate ha pertanto concluso che trattasi di fatture riferibili ad operazioni soggettivamente inesistenti con presumibile percezione di un provento illecito che l'Ufficio ha proceduto a determinare induttivamente ai sensi dell'art. 39 c. 2 del DPR 600/73, sulla base del vantaggio conseguito dai cessionari a titolo di IVA detratta e di componenti negativi dedotti, laddove le medesime cessioni e prestazioni si ritiene siano state eseguite da altri soggetti in completa evasione di imposta. Il provento illecito è stato quantificato in € 108.945,15 pari al 30% delle fatture emesse, costituenti reddito d'impresa ai sensi dell'art. 14 c. 4, della L. 537/93.

La ricorrente eccepisce:

1. nullità dell'avviso di accertamento per difetto di sottoscrizione in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 del DPR 600/1973;
2. carenza di motivazione in violazione dell'art. 42, comma 2, del DPR 600/73 e norme correlate;
3. assenza del contraddittorio e carenza del PVC.

La società ha sollevato inoltre eccezioni di merito inerenti le fatture soggettivamente inesistenti ed il presunto compenso illecito.

Chiede pertanto che venga dichiarato nullo l'atto impugnato, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio controdeducendo su tutti i punti e chiedendo il rigetto del ricorso.

Parisi

In data 21/11/2014 la ricorrente ha depositato memorie illustrative insistendo sull'accoglimento del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che, trattandosi di accertamento eseguito ai sensi dell'art. 39, 2° comma, l'Agenzia delle Entrate può fondare l'accertamento su presunzioni che siano prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.e.. Il ricorrente sostiene invece che l'accertamento sia totalmente immotivato.

Ed invero, nel presente giudizio l'Agenzia delle Entrate resta attore sostanziale ed incombe a proprio carico l'onere di fornire la prova che le presunzioni utilizzate siano veramente tali e non semplici congetture. Dalla documentazione in atti si rileva tuttavia che, pur essendo incontestabile la legittimità di effettuare l'accertamento ai sensi del predetto art. 39, 2 c. del DPR 600/73 in mancanza della documentazione contabile, non vi è alcun elemento che faccia comprendere l'iter logico seguito per la ricostruzione dell'imponibile accertato. Apoditticamente è stata attribuita una redditività pari al 30% delle fatture contestate senza chiarire, neanche in sede contenziosa, come si arrivasse a tale determinazione. L'Agenzia delle Entrate non ha pertanto fornito la prova delle presunzioni utilizzate e pertanto la Commissione annulla l'accertamento impugnato. Condanna inoltre l'Ufficio al pagamento del 50% delle spese e competenze nella misura già ridotta di € 4.000,00, oltre accessori di legge, con il restante 50% compensato tra le parti.


P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento. Condanna inoltre l'Ufficio al pagamento del 50% delle spese e competenze nella misura già ridotta di € 4.000,00, oltre accessori di legge, con il restante 50% compensato tra le parti.

Così deciso in Taranto, 12 dicembre 2014

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

